



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S120-00721**

**OGGETTO:**

Autorizzazione al trasferimento di proprietà a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dell'edificio denominato "Cappella del Crocifisso dei Mancini", individuato catastalmente dalla p.ed. 1319 C.C. Trento.

## IL SOPRINTENDENTE

- viste l'istanza, pervenuta in data 29 aprile 2021, prot. n. 292773, a seguito della nota di data 19 aprile 2021, prot. n. 264643, integrata con nota pervenuta in data 19 maggio 2021, prot. n. 365385 della Direzione regionale INPS, con la quale il dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Inps per il Trentino Alto Adige, con sede in Via Rosmini, 40 - Trento , ha richiesto, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione all'alienazione a titolo oneroso dell'immobile denominato "Cappella del Crocifisso dei Mancì", individuato catastalmente dalla p.ed. 1319, C.C. Trento, Comune di Trento, loc. Mesiano, attraverso una procedura di vendita ad evidenza pubblica;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, con lettera di data 1° giugno 2021, prot. n. 395329, è stato avviato il procedimento, il cui termine fissato in 120 giorni con Determinazione del Dirigente UMST semplificazione e digitalizzazione n. 6 di data 9 luglio 2020, decorre dal giorno del ricevimento della domanda;
- preso atto che l'immobile, contraddistinto dalla p.ed. 1319, C.C. Trento, è stato dichiarato di interesse culturale con determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 192 di data 25 marzo 2021;
- preso atto che nell'istanza, viene dichiarato che:
  - "l'immobile è attualmente destinato a: inutilizzato;
  - "il programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene prevede che: lo stato di conservazione del bene è altamente degradato";
  - "le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, sono le seguenti: la modalità di fruizione pubblica del bene dopo l'asta, nel rispetto del PRG vigente, attengono alle aree per servizi ed attrezzature, nella fattispecie le destinazioni d'uso riguarderanno le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano";
- visto il promemoria tecnico dell'Ufficio beni architettonici di data 11 agosto 2021, prot. n. 583567, con il quale:
  - valutato quanto dichiarato nell'istanza in riferimento alla conservazione del bene e alle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
  - considerato che ad oggi non è stata elaborata una proposta progettuale che consenta di valutare gli interventi necessari ai fini conservativi anche in relazione ai tempi di realizzazione;
  - considerato che comunque l'immobile oggetto dell'alienazione non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere né a cambi di destinazione d'uso senza che i relativi progetti e il mutamento d'uso siano autorizzati ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e non risulta derivare danno alla conservazione del bene e menomazione della pubblica fruizione;
  - considerato in particolare che il complesso immobiliare nella sua composizione generale e nell'assetto prospettico che ne conserva le qualità maggiormente caratterizzanti è in parte fruibile dall'esterno, che all'interno conserva elementi architettonici e d'ornato meritevoli di essere visti e che tale vista è in parte consentita dalle specole aperte verso il portico;

si propone di stabilire, in relazione alle modalità di fruizione pubblica del bene ed in ordine alle misure di conservazione dello stesso, le seguenti prescrizioni da inserire nell'atto di alienazione e da trascrivere, su richiesta del Soprintendente, nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 56,

commi 3 e 4-ter del D.Lgs. 42/2004:

1. dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di consolidamento, restauro e manutenzione che in alcun modo potranno determinare l'alterazione dell'assetto compositivo e la compromissione dei pregevoli caratteri architettonici e decorativi;
  2. il bene dovrà essere destinato ad usi che non arrechino pregiudizio alla sua conservazione e che siano appropriati alle sue caratteristiche tipologiche e costruttive, escludendo utilizzi di tipo residenziale, nonché utilizzi di tipo produttivo che comportino l'inserimento di partizioni e componenti impiantistiche di impatto su strutture e spazi interni e la rimozione degli arredi fissi e mobili, privilegiando funzioni pubbliche o di pubblico interesse e garantendo comunque la possibilità di accesso al pubblico in occasioni finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale;
- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e s.m., riguardante: "*Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare*";
  - vista la L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "*Nuove disposizioni in materia di beni culturali*";
  - visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" ed in particolare gli articoli 55 e 56 che disciplinano le alienazioni di beni soggetti ad autorizzazione;
  - visto il Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 "*Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti*" emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;
  - esaminata la documentazione agli atti e condiviso quanto sopra esposto;

#### DETERMINA

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, l'alienazione a titolo oneroso dell'edificio denominato "Cappella del Crocifisso dei Mancì", individuato catastalmente dalla p.ed. 1319, C.C. Trento;
2. che, ai sensi dell'art. 56, comma 4-ter del D.Lgs, 42/2004, nell'atto di alienazione dovranno essere riportate le seguenti prescrizioni in ordine alle misure di conservazione e fruizione pubblica del bene contraddistinto dalla p.ed. 1319, C.C. Trento:
  1. dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di consolidamento, restauro e manutenzione che in alcun modo potranno determinare l'alterazione dell'assetto compositivo e la compromissione dei pregevoli caratteri architettonici e decorativi;
  2. il bene dovrà essere destinato ad usi che non arrechino pregiudizio alla sua conservazione e che siano appropriati alle sue caratteristiche tipologiche e costruttive, escludendo utilizzi di tipo residenziale, nonché utilizzi di tipo produttivo che comportino l'inserimento di partizioni e componenti impiantistiche di impatto su strutture e spazi interni e la rimozione degli arredi fissi e mobili, privilegiando funzioni pubbliche o di pubblico interesse e garantendo comunque la possibilità di accesso al pubblico in occasioni finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale;
3. che, ai sensi dell'art. 56, comma 4-ter del D.Lgs. 42/2004, le prescrizioni di cui al punto 2.

saranno trascritte a cura del Soprintendente nei registri immobiliari a carico della p.ed. 1319, C.C. Trento;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 4-quater, l'esecuzione sugli immobili di lavori ed opere di qualunque genere è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 42/2004, l'atto di trasferimento di proprietà, di cui al precedente punto 1), dovrà essere denunciato alla Soprintendenza per i beni culturali entro 30 giorni dalla stipulazione;
6. di dare atto che la mancata denuncia di cui al precedente punto comporta, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 42/2004, la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 ad euro 77.469,00;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Inps per il Trentino Alto Adige, che ha formulato l'istanza;
8. di dare atto che il procedimento, come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento nei termini previsti;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile, ai sensi dell'art. 16-bis della L.P. 17.01.2003, n.1, ricorso alla Giunta provinciale, entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo indirizzandolo alla Soprintendenza per i beni culturali, via S. Marco 27 – Trento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è inoltre esperibile ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, secondo le modalità di cui decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL SOPRINTENDENTE**

**Franco Marzatico**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S120-00669**

**OGGETTO:**

Autorizzazione all'alienazione a titolo oneroso dei tratti delle mura di cesura individuati catastalmente da parte delle pp. ff. 802/1 e 802/2 - C.C. Trento, nel Comune di Trento, in località Mesiano presso la Salita Filippo Manci. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio - art. 56.

## IL SOPRINTENDENTE

vista l'istanza, pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali in data 11 aprile 2022, prot. n. 252653, con la quale il dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, in qualità di Direttore della Direzione Regionale I.N.P.S. per il Trentino Alto Adige, con sede in Via Rosmini, 40 - Trento, ha richiesto, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione all'alienazione a titolo oneroso dei tratti delle mura di cesura individuati catastalmente da parte delle pp.ff. 802/1 e 802/2 - C.C. Trento, nel Comune di Trento, in località Mesiano presso la Salita Filippo Manci;

preso atto che, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, con lettera di data 13 aprile 2022, prot. n. 262247, è stato avviato il procedimento, il cui termine fissato in 120 giorni con Determinazione del Dirigente UMST semplificazione e digitalizzazione n. 6 di data 9 luglio 2020, decorre dal giorno del ricevimento della domanda;

preso atto che i tratti delle mura di cesura, individuati catastalmente da parte delle pp.ff. 802/1 e 802/2 - C.C. Trento, sono stati dichiarati di interesse culturale con Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni culturali n. 3363 di data 5 aprile 2022;

preso atto che nell'istanza, viene dichiarato che:

- "l'immobile è attualmente destinato a: bosco ceduo – incolto con tratti degli antichi muri che cingono le cesure un tempo parzialmente coltivate e che separano i fondi della strada che da Ponte Cornicchio conduce a Povo, in prossimità della cappella Manci dedicata al Crocifisso;
- il programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene prevede che: non vengano effettuati particolari interventi in quanto i muri, realizzati in ciottoli, pietrame e pietre sbozzate, allettate con malta, sono attualmente in discreto stato conservativo;
- le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, sono le seguenti: i manufatti che costituiscono parte inscindibile della cappella e ne definiscono il contesto viario e di insediamento rurale continueranno a svolgere tale funzione che ne garantisce la pubblica fruizione”;

visto il promemoria tecnico dell'Ufficio beni architettonici di data 21 luglio 2022, prot. n. 514323, con il quale:

- considerato che i muri in oggetto, sono stati verificati rivestire interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 con Determinazione del Soprintendente per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento n. 3363 di data 05/04/2022;
- premesso che i muri di cesura sono connessi alla costruzione Cappella Manci dedicata al Crocifisso, p.ed. 1319 C.C. Trento, dichiarata di interesse culturale con Determinazione del Soprintendente per i beni culturali della Provincia autonoma di

Trento n. 192 d.d. 05/03/2021;

- vista la determinazione n. 2798 di data 17 agosto 2021 ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 42/2004 relativa all'autorizzazione all'alienazione a titolo oneroso mediante asta della Cappella del Crocifisso dei Mancì;
- preso atto che nell'istanza di richiesta in esame, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio di autorizzazione al trasferimento di proprietà a titolo oneroso, pervenuta in data 11/04/2022-0252653, la proprietà ha dichiarato che i manufatti "sono attualmente in discreto stato conservativo" e che i tratti degli antichi muri "costituiscono parte inscindibile della cappella e ne definiscono il contesto viario e di insediamento rurale" e che "continueranno a svolgere tale funzione che ne garantisce la pubblica fruizione";
- preso atto che i citati muri in oggetto prospettano anche sulla pubblica via e pertanto ne è garantito un ampio godimento;
- considerato che i tratti oggetto dell'alienazione non potranno essere assoggettati ad interventi di alcun genere né a cambi di destinazione d'uso senza che i relativi progetti siano autorizzati ai sensi dell'art. 21 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004;
- considerato che dalla prospettata alienazione non risulta derivare danno alla conservazione del bene e menomazione della pubblica fruizione;

si propone di autorizzare l'alienazione dell'immobile in oggetto e di non ritenere necessario dettare prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate, stabilire condizioni di fruizione pubblica del bene, così come previsto all'art. 55, comma 3, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004;

visto il promemoria tecnico dell'Ufficio beni archeologici di data 18 maggio 2022, prot. n. 339159, con il quale:

- considerato che nelle particelle in oggetto non sono noti rinvenimenti di beni d'interesse archeologico;
- considerato che comunque l'immobile oggetto dell'alienazione non potrà comunque essere assoggettato ad interventi di alcun genere né a cambi di destinazione d'uso senza che i relativi progetti e il mutamento d'uso siano autorizzati ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004;

si propone di autorizzare l'alienazione dell'immobile in oggetto senza alcuna prescrizione del D.Lgs. n. 42/2004;

visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e s.m., riguardante: "*Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare*";

vista la L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 "*Nuove disposizioni in materia di beni culturali*";

visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" ed in particolare gli articoli 55 e 56 che disciplinano le alienazioni di beni soggetti ad autorizzazione;

visto il Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 “*Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti*” emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;

esaminata la documentazione agli atti e condiviso quanto sopra esposto;

## DETERMINA

1. di autorizzare per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, l'alienazione a titolo oneroso dei tratti delle mura di cesura individuati catastalmente da parte delle pp. ff. 802/1 e 802/2 - C.C. Trento, nel Comune di Trento, in località Mesiano presso la Salita Filippo Manci;
2. che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 42/2004, per le motivazioni sopra esposte non si ritengono necessarie particolari prescrizioni da inserire nell'atto di alienazione a titolo oneroso in ordine alle misure di conservazione e modalità di fruizione pubblica del bene;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 4-quater, l'esecuzione sugli immobili di lavori ed opere di qualunque genere è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell' art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 42/2004, l'atto di trasferimento di proprietà, di cui al precedente punto 1), dovrà essere denunciato alla Soprintendenza per i beni culturali entro 30 giorni dalla stipulazione;
5. di dare atto che la mancata denuncia di cui al precedente punto comporta, ai sensi dell'art. 518-novies del Codice penale - Dei delitti contro il patrimonio culturale -Libro II, Titolo VIII-bis - la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 2.000 a euro 80.000;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, in qualità di Direttore della Direzione Regionale I.N.P.S. per il Trentino Alto Adige, che ha formulato l'istanza;
7. di dare atto che il procedimento, come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento nei termini previsti;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile, ai sensi dell'art. 16-bis della L.P. 17.01.2003, n.1, ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo indirizzandolo alla Soprintendenza per i beni culturali, via S. Marco 27 – Trento;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è inoltre esperibile ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, secondo le modalità di cui decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL SOPRINTENDENTE**

**Franco Marzatico**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

G.N. 7346/2021

**DECRETO TAVOLARE**

Il Giudice Tavolare del Tribunale di Trento,  
letta la domanda presentata il 24-08-2021

**a favore di**

Provincia Autonoma di Trento sede di Trento 00337460224, Piazza  
Dante 15, 38122 Trento, TN

**contro**

Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale sede di Roma  
80078750587, Via Ciro Il Grande 21, 00144 Roma, RM (tavolarmente  
Istituto Nazionale Fascista Della Previdenza Sociale)

**visto**

- la **determinazione** del Dirigente della Soprintendenza per i beni culturali d.d. 17.8.2021 n. 2798;
- l'attestazione di duplicato informatico d.d. 20.8.2021;
- l'attestazione di notifica Pitre d.d. 20.8.2021;
- la legge tavolare

**ordina in P.T. 722 C.C. Trento:**

nel foglio C, **l'annotazione** della determinazione di data 17 agosto 2021, contenente le prescrizioni e le condizioni di utilizzo del bene, ai sensi dell'art. 56, comma 4-ter del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **a carico della p.ed. 1319.**

**La notifica a:**

1. P.A.T. - Soprintendenza per i Beni Culturali , Via S. Marco 27,  
38122 Trento, TN
2. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale sede di Roma  
80078750587, C/O Dir.Reg. Trentino Alto-Adige - Via Rosmini,  
40, 38122 Trento, TN
3. Agenzia delle Entrate di Trento, Via Brennero 133, 38121  
Trento, TN

Ufficio di Trento. GN 7346/2021

Data del pervenuto: 24/08/2021

Firmato digitalmente, nell'ordine, dal Giudice Tavolare (o da un suo delegato) e dal Conservatore e controfirmato per evasione:

Nome e Cognome del firmatario:	Diego Castelli
Codice fiscale del firmatario:	CSTDGI76B06E565H
Certification authority:	InfoCert Firma Qualificata 2
Numero di serie:	B5A3A8
Data di scadenza del certificato:	12/04/2022
Certificato revocato/sospeso	NO
Firma valida:	SI

Nome e Cognome del firmatario:	Giuseppe Donati
Codice fiscale del firmatario:	DNTGPP65L11L378X
Certification authority:	InfoCert Firma Qualificata 2
Numero di serie:	BFAB4D
Data di scadenza del certificato:	05/05/2022
Certificato revocato/sospeso	NO
Firma valida:	SI

Nome e Cognome del firmatario:	Marco Ravanelli
Codice fiscale del firmatario:	RVNMRC59E02L378V
Certification authority:	InfoCert Firma Qualificata 2
Numero di serie:	C0EEB3
Data di scadenza del certificato:	09/05/2022
Certificato revocato/sospeso	NO
Firma valida:	SI

La presente Amministrazione ha verificato la validità dei certificati.

PER COPIA CONFORME


18 OTT. 2021

Trento, il .....



IL COLLABORATORE IND. TAVOLARE  
(Marco Ravanelli)

*Marco Ravanelli*





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 192 DI DATA 25 Marzo 2021**

**OGGETTO:**

Trento, loc.tà Mesiano - Cappella del Crocifisso dei Manci, individuato catastalmente dalla p.ed. 1319 C.C. Trento - Accertamento dell'interesse culturale - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", art. 12.

## IL SOPRINTENDENTE

- viste le istanze pervenute in data 29 gennaio 2019, prot. n. 56857 e in data 30 gennaio 2019, prot. n. 62589, con le quali il dott. Marco Zanotelli, in qualità di Direttore Regionale Trentino-Alto Adige dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Ente proprietario, chiede, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la verifica della sussistenza dell'interesse culturale dei beni immobili, pp.ed. 1319 *Cappella del Crocefisso dei Mancini* e 2537 *garage/deposito* in C.C. Trento;
- preso atto, ai sensi dell'art. 25 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che con lettera di data 30 gennaio 2019, prot. n. 62086, rettificata in data 4 febbraio 2019, prot. n. 71338, è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale riferito alla p.ed. 1319 *Cappella del Crocefisso dei Mancini* in C.C. Trento, il cui termine fissato in 120 giorni, come stabilito dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 42/2004, decorre dal giorno del ricevimento dell'istanza;
- preso atto che in data 4 febbraio 2019, prot. n. 72075, perveniva, tramite PEC ed in formato digitale, la scheda di verifica relativa alla p.ed. 1319 C.C. Trento;
- preso atto che in data 24 maggio 2019, prot. n. 332237, il procedimento in argomento veniva sospeso affinché fosse integrata la documentazione fotografica, in particolare degli interni, dell'immobile, entro e non oltre il termine di trenta giorni da tale comunicazione;
- considerato che entro il termine prescritto non è pervenuto alla Soprintendenza per i beni culturali il materiale richiesto e che con diffida di data 2 luglio 2019, prot. n. 417920, è stato fissato un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrazione della documentazione;
- vista la nota pervenuta in data 3 luglio 2019, prot. n. 421005, da parte del Direttore Regionale del Trentino-Alto Adige, INPS, dott. Marco Zanotelli, in cui veniva precisato che allo stato attuale l'ingresso alla Cappella risulta murato e che la stessa è recintata in modo che nessuno possa entrare per motivi di sicurezza (in quanto pericolante) ma che sarebbe stato disposto quanto necessario per permettere tale accesso;
- vista la scheda di verifica n. 2898, predisposta dall'Ufficio beni architettonici della Soprintendenza per i beni culturali in data 17 marzo 2021, prot. n. 187118, dalla quale si evince che:
  - a la Cappella del Santissimo Crocefisso Mancini, individuata catastalmente dalla p.ed. 1319 C.C. Trento, riveste caratteri di interesse culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* ed è pertanto oggetto di tutela ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto;
- visto il promemoria predisposto dall'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali in data 19 marzo 2021, prot. n. 193431 con il quale, considerato che tracce del contesto precedente, che potrebbe anche risalire all'epoca medievale potrebbero ancora essere presenti nel sottosuolo, si propone di fare salva la tutela di eventuali beni di natura archeologica presenti nel sottosuolo della p.ed. 1319 C.C. Trento, fermo restando quanto disposto dagli artt. 90 e 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come recepito dall'art. 14, comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.;
- condivise le valutazioni contenute nella citata scheda di verifica e nel citato promemoria dell'Ufficio beni archeologici ;

- vista inoltre l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 18 marzo 2020 "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale.", che ha sospeso i termini di tutti i procedimenti amministrativi per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 all'8 giugno 2020;
- considerato che, come si evince dal promemoria dell'Ufficio beni architettonici prot. n. 192786 di data 18 marzo 2021, il superamento del termine massimo dei 120 giorni è sommariamente dovuto alla difficoltà di accedere agli interni dell'edificio, accresciute dalle limitazioni imposte dal lock down causato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha evidentemente spostato nel tempo la possibilità di organizzare il problematico accesso all'edificio e di effettuare il sopralluogo (eseguito in data 16 dicembre 2020), nonché alle tempistiche necessarie ad una ricerca più approfondita, per l'esame del materiale pervenuto da parte della proprietà e per l'acquisizione di elementi integrativi, successivamente rielaborati al fine di una corretta e coerente implementazione della scheda di verifica dell'interesse culturale;
- visto:
  - \* il regolamento di attuazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;
  - \* il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, e s.m. "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare";
  - \* la Legge Provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" e s.m.;
  - \* gli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

#### DETERMINA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base delle motivazioni espresse nella scheda di verifica di cui in premessa, la sussistenza dell'interesse culturale della Cappella del Santissimo Crocifisso Mancini, individuata catastalmente dalla p.ed. 1319 C.C. Trento, in quanto:

"La Cappella del Santissimo Crocifisso è, nelle attuali eleganti forme di Oratorio, frutto dell'ampliamento, commissionato nel 1751 da Filippo Francesco Saverio Mancini, della cappella pubblica eretta dalla comunità di Povo nel 1711, in luogo di un precedente sacello devozionale, lungo la salita che dai pressi del Convento francescano di San Bernardino porta verso Ponte Cornicchio. L'edificio insiste su una sorta di podio cui si accede da una scalinata in pietra che risolve il notevole dislivello. L'impianto si compone della scalinata, del corpo edificiale della cappella canonicamente orientato e anticipato da un protiro in linea e della sacristia a sud. Dalla copertura emerge il campaniletto a vela. L'accesso alla cappella è mediato dal protiro 'a cancello' formato da quattro colonne d'ordine tuscanico su cui s'impostano tre archi a tutto sesto e la crociera. Salendo lungo l'erta, tra le cesure, il liscio fianco settentrionale mostra un finestrone semicircolare con cornice a finti conci e rosta che, con il finestrone simmetrico posto sul prospetto meridionale, porta luce all'altare posto nell'abside; un'epigrafe contenuta in una cartella lapidea mistilinea datata 1751 ricorda, al passante, il diritto di patronato della nobile


famiglia Mancini: "A.P.M. / HOC SACELLUM A COMMUNITATE PAHI / OLIM ERECTUM NOBILIS FAMILIA MANCI / IN AMPLIOREM FORMAM REDEGIT ET PATRO / NATUS IURE QUAESITO DOTAVIT ACCESSU / TAMEN DICTAE COMMUNITATI RESERVAT / P. ANNO MDCCLI", come ribadito in un Precetto cartaceo. La facciata d'ingresso mostra un portale archivoltato con piedritti d'ordine tuscanico e concio in chiave, affiancato in un'unica composizione, da due specole con mostra liscia, dotate di grate; la vista dell'interno è così esposta alla pubblica devozione. Superiormente è murata una lapide con lo stemma Mancini, nella versione corrispondente a quella riportata nel manoscritto *Matricula nobiliarium familiarum Principatus Tridenti*, redatto nel 1745 da Filippo Francesco Saverio Mancini su incarico del principe vescovo Domenico Antonio Thun. L'esposizione delle insegne patrizie era stata oggetto di dispute con la Comunità di Povo, in parte risolte con la citata iscrizione. Sulla soglia, oltrepassato il portalino ligneo a doppia anta completato da una rosta metallica a girali, si legge la data "MDCCLXV" all'interno della pavimentazione in terrazzo. L'aula unica è coperta da una volta a padiglione introdotta da una cornice modanata sorretta da testine di putto alate. L'ordine definito dalla cornice aggettante modanata, è ripreso dalle lesene tuscaniche che, oltre l'Arco santo, segnano l'accesso al presbiterio, definito dalle pareti laterali appena sfondate ad arcosolio e dal fondo absidale piano. Sopra la cornice aggettante si aprono i due finestroni semicircolari e s'imposta la volta a profonde unghiate, la cui crociera è coperta da un campo con cornice a stucco mistilinea. A destra si trova inoltre una finestra con grata, che consente la vista dell'altare anche dalle proprietà Mancini un tempo coltivate a vigna; sopra ad essa un'importante targa in forma di drappo frangiato e bordato di oro contenuto in un cartiglio mistilineo a volute reca la seguente iscrizione: "D.O.M. / QUO CRUCIFIXI D. N. IESU CHRISTI CULTUS / AUGEATUR, SACELLUM HOC SEPTEPEDALE OLIM / A COMMUNITATE PAHI ERECTUM, IN HANC / ORATORY FORMAM CUM ATRIO EXTERIORE / AMPLIAVIT, ET AQUISITO IURE PATRONATUS / DOTAVIT SE SUOSQUE PIE COMENDANS / IDIBUS APRILIS MDCCXLI / PHILIPPUS FRANCISCUS XAVERIUS / MANCI". Gli Atti Visitati datati 1769 documentano come nella *Cappella pubblica Crucifixi Pontis Cornichi spectantem ad Domum Mancini* vi fosse un unico altare lapide portatili. Nel *Notitia Ecclesiarum Tridentinae Civitatis ac Dioecesis* (1765 -1803) Gian Grisostomo Tovazzi, che ricorda di avervi spesso officiato, cita l'*Ecclesia sanctissimi Crucifixi supra pontem Corniculi apud Tridentum, cum unico altari cum sacristia et campana*. Nel 1785 si decise di posticipare le celebrazioni che vi si tenevano in onore alla festività dell'Esaltazione della Croce entro le due settimane seguenti al 13 settembre. La devozione alla Croce era testimoniata dagli Ex Voto che un tempo erano collocati presso la cappella e che attualmente rimane dotata di un'acquasantiera lapidea in forma di conca, di quattro inginocchiatoi e di parte dell'altare ligneo; l'apparecchio altaristico si compone della mensa dipinta a finto marmo, predella modanata, ancona già inquadrata da colonne, trabeazione mistilinea con concio in forme di scudo con l'iscrizione "D.O.M." e conteneva il gruppo della *Crocifissione con i dolenti Maria Addolorata e San Giovanni*. La sacristia ha un accesso dall'aula e un altro dall'esterno in forma di portale architravato con cornice modanata. All'interno, illuminato da una finestra con mostra lapidea liscia e grata, è presente lo scanso di un armadio a stipo e un'ulteriore tabella lapidea con cornice a volute, più semplice della altre, che riporta: "SACELLUM / CHRISTO PASSO / PUBLICO / AEDIFICATUM / COMMUNITAS PAHI P. G. / ANNO SALUTIS MDCCXI". Si tratta pertanto di un'importante testimonianza architettonica di tipologia oratoriale in forme di cappella, aggraziata da forme stilistiche auliche che la riportano ad un probabile ambito di maestranze operanti per particolari committenze, nonché di un documento materiale storico dei modi di espressione sociale, della tradizione devozionale e dell'esigenza di rappresentatività".

2. di dare atto che l'accertamento di cui al precedente punto 1., costituisce a tutti gli effetti dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comportando la definitiva applicazione delle disposizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004;

3. di dare atto che la Soprintendenza per i beni culturali presenterà, per quanto disposto al precedente punto 1., all'Ufficio del Libro Fondiario competente istanza di annotazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 7 e nei modi previsti dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;
4. di fare salva la tutela di eventuali beni di natura archeologica presenti nel sottosuolo della p.ed. 1319 C.C. Trento, fermo restando quanto disposto dagli artt. 90 e 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come recepito dall'art. 14, comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.;
5. di inviare il presente provvedimento e la scheda di verifica n. 2898, in via amministrativa tramite interoperabilità PITre-pec, al legale rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sede di Trento – c.a. dott. Marco Zanotelli Direttore Regionale (tavolarmente Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale), proprietario della p.ed. 1319 in P.T. 722 C.C. Trento;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 che il presente procedimento, avviato in data 29 gennaio 2019, sospeso per complessivi 148 giorni, si conclude, per le motivazioni sopra esposte, nel termine di 641 giorni;
7. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi:
  - \* ricorso alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo;
  - \* ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  - \* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL SOPRINTENDENTE  
Franco Marzatico





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S120-00303**

#### **OGGETTO:**

Accertamento, rispettivamente, dell'interesse culturale dei tratti delle mura di cesura, individuati catastalmente da parte delle pp.ff. 802/1, 802/2 C.C. Trento nel comune di Trento, loc. Mesiano e della assenza di interesse delle rimanenti parti delle pp.ff. 802/1, 802/2 C.C. Trento - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - art. 12.

## IL SOPRINTENDENTE

- vista l'istanza pervenuta in data 21 dicembre 2021, prot. n. 921992, con la quale il dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, in qualità di legale rappresentante dell'I.N.P.S. - Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige, Ente proprietario, chiede, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la verifica della sussistenza dell'interesse culturale delle pp.ff. 801/2, 802/1, e 802/2 in C.C. Trento;
- preso atto, ai sensi dell'art. 25 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che con lettera di data 10 gennaio 2022, prot. n. 13175, è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale delle particelle fondiari in argomento, il cui termine fissato in 120 giorni, come stabilito dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 42/2004, decorre dal ricevimento dell'istanza;
- visto il promemoria predisposto dall'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali in data 11 gennaio 2022, prot. n. 15425, con il quale, vista la sopra citata istanza e relativa scheda di verifica, si propone di tenere conto del rischio archeologico, in quanto la zona si trova nelle vicinanze di aree già segnalate nel PRG, in caso di qualsivoglia opera interessante il sottosuolo non edificato delle pp.ff. 801/2, 802/1, 802/2 C.C. Trento, fermo restando quanto disposto dagli artt. 90 e 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come recepito dall'art. 14, comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.;
- vista la scheda di verifica dell'interesse culturale acquisita agli atti con n. 3063, predisposta dall'Ufficio beni architettonici della Soprintendenza per i beni culturali in data 31 marzo 2022, prot. n. 228469, dalla quale si evince che:
  - a. i tratti delle mura di cesura individuati catastalmente da parte delle pp.ff. 802/1, 802/2 C.C. Trento, rivestono caratteri di interesse culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 di data 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio e sono pertanto oggetto di tutela ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto;
  - b. le rimanenti parti delle pp.ff. 802/1, 802/2 C.C. Trento, come da allegata planimetria, non rivestono caratteri di interesse culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 di data 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio e non sono pertanto oggetto di tutela ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto;
  - c. l'immobile individuato catastalmente dalla p.f. 801/2 in C.C. Trento, che individua un terreno libero, non rientra nelle categorie previste all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 di data 22 gennaio 2004, per le sue caratteristiche oggettive non costituisce comunque bene culturale di competenza della scrivente Soprintendenza, e pertanto non è soggetto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al sopra richiamato Decreto;
- condivise le valutazioni contenute nel citato promemoria dell'Ufficio beni archeologici e nella citata scheda di verifica;
- visto:
  - \* il regolamento di attuazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;
  - \* il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, e s.m. "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare";
  - \* la Legge Provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" e s.m.;

\* l'art. 10, comma 1 e l'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

## DETERMINA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base delle motivazioni espresse nella scheda di verifica di cui in premessa, la sussistenza dell'interesse culturale dei tratti delle mura di cesura, individuati catastalmente da parte delle pp. ff. 802/1 e 802/2 C.C. Trento, come da allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto:

*“tratti degli antichi muri che cingono le cesure un tempo parzialmente coltivate e separano i fondi dalla strada che da Ponte Cornicchio conduce a Povo, in prossimità della cappella Mancini dedicata al Crocifisso, già riconosciuta di interesse culturale. Realizzati in ciottoli, pietrame e pietre sbazzate, allettate con malta, sono testimonianza delle tecniche costruttive tradizionali in ambito rurale. La cinta si interrompe in due cortine in corrispondenza della cappella che si attesta verso strada con un'ampia scalinata di accesso al protiro ed espone al passante l'iscrizione che ne testimonia i motivi insediativi. Si tratta pertanto di manufatti che costituiscono parte inscindibile della cappella e, per la parte in estensione, ne definiscono il contesto viario e di insediamento rurale”.*;

2. di dare atto che l'accertamento di cui al precedente punto 1., costituisce a tutti gli effetti dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13, comportando la definitiva applicazione delle disposizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004;
3. di dare atto che la Soprintendenza per i beni culturali presenterà, per quanto disposto al precedente punto 1., all'Ufficio del Libro Fondiario competente istanza di annotazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 7 e nei modi previsti dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, con efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;
4. di accertare che le rimanenti parti delle pp. ff. 802/1, 802/2 C.C. Trento, come da allegata planimetria, non rivestono l'interesse di cui all'art. 12, comma 2, del citato D.Lgs. n. 42/2004 e che conseguentemente le medesime, ai sensi dell'art. 12, comma 4, sono escluse dall'applicazione del Titolo I del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
5. di tenere conto del rischio archeologico, in quanto la zona si trova nelle vicinanze di aree già segnalate nel PRG, in caso di qualsivoglia opera interessante il sottosuolo non edificato delle pp. ff. 801/2, 802/1, 802/2 C.C. Trento, fermo restando quanto disposto dagli artt. 90 e 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come recepito dall'art. 14, comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.;
6. di notificare, ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 42/2004, il presente provvedimento e la scheda di verifica n. 3063, in via amministrativa tramite pec, al legale rappresentante dell'I.N.P.S. - Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige – tavolarmente Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, proprietario delle pp. ff. 801/2, 802/1 e 802/2 in P.T. 722 C.C. Trento;
7. di dare atto che il procedimento, il cui termine decorre dal 21 dicembre 2021, si conclude con la data di approvazione del presente provvedimento nei termini prescritti;

8. di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- \* ricorso alla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 16 bis della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima;
- \* ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- \* ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **Elenco degli allegati parte integrante**


001 Planimetria

### **IL SOPRINTENDENTE**

**Franco Marzatico**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## C.2. Estratto catastale



Tratti delle mura di cesura catastalmente individuati da parte delle pp.ffa. 802/1, 802/2 C.C. Trento, rivestono caratteri di interesse culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42 di data 22 gennaio 2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e sono pertanto oggetto di tutela ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto.



Le rimanenti parti delle pp.ffa. 802/1, 802/2 C.C Trento, non rivestono caratteri di interesse culturale di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42 di data 22 gennaio 2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e non sono pertanto oggetto di tutela ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto. SCALA 1:1000